

L'IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI RILASCIATI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI

Sono soggetti all'imposta di bollo di €16,00, fin dal momento del rilascio, i seguenti atti e documenti:

- certificati ed estratti di qualunque atto o documento rilasciati dall'Ufficiale di Anagrafe, dal Sindaco o da altri pubblici ufficiali;
- copie dichiarate conformi all'originale ed autenticazione di sottoscrizioni (firme) effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ESENZIONI

Detti atti e documenti possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo solo nell'ipotesi che siano utilizzati per uno degli usi tassativamente previsti ed indicati:

- nella tabella "allegato B" al D.P.R. 26-10-1972, n. 642;
- da leggi speciali, purché successive al 1° gennaio 1974.

Sono inoltre esenti da bollo e diritti i certificati, copie ed estratti di Stato Civile.

COME RICHIEDERE L'ESENZIONE

I cittadini nel richiedere qualsiasi certificato, autentiche, o altri documenti devono indicarne l'uso che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo.

PRINCIPALI CASI DI ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183/2011 (D.P.R. 26-10-1972, n. 642 e successive modificazioni, D.P.R. 30-12-1982, n. 955 e altre norme)		ESENZIONE PREVISTA*
1)	Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni, ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.	Art. 8bis
2)	Tutela dei minori e degli interdetti - Documenti per adozione, affidamento e assistenza minori (L. 184/1983)	Art. 13
3)	Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. N.B.: Gli Enti previdenziali italiani non possono più chiedere e accettare certificati. Quindi l'art. 9 non potrà più essere invocato dal cittadino, ad eccezione della ipotesi in cui il certificato sia destinato all'estero (ad enti previdenziali stranieri)	Art. 9
4)	Perfezionamento pratiche divorzio (art. 19 L. 6-3-1987, n. 74) - Separazione legale (Corte costit. 29-4-1994, n. 154)	
5)	Aggiornamento documenti a seguito di istituzione nuovi comuni o variazioni della toponomastica e della numerazione civica (art. 16 L. 537/1993)	
6)	Atti, istanze, documenti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)	Art. 27bis

* Dalla tabella allegato "B" al D.P.R. n. 642/1972 "atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"

N.B.: I documenti rilasciati non in bollo, perché così richiesto dagli interessati sulla base di specifiche norme esentative, non possono essere utilizzati per scopi diversi senza che prima vengano regolarizzati presso l'**ufficio delle entrate** col pagamento del tributo dovuto e delle relative soprattasse. Poiché la maggior parte degli usi è riconducibile ad un utilizzo del certificato da esibire alla pubblica amministrazione procedente, le esenzioni previste dalla tabella allegato B e da altre disposizioni speciali è destinata a cadere in disuso per effetto dell'art. 15 L. n. 183/2011.

RESPONSABILITÀ PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 precisa - "**sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti e documenti non in regola con l'imposta di bollo o che degli stessi fanno uso**". Quindi i dipendenti della Pubblica Amministrazione che rilasciano quasi esclusivamente documenti soggetti al bollo fin dall'origine, per essere svincolati da ogni solidarietà, per non incorrere in sanzioni relative al rilascio in carta semplice di un documento il cui uso non sia esente, debbono - dopo averlo richiesto al cittadino - indicare espressamente sul documento l'uso ed il corrispondente articolo della Tabella All. "B" o la legge speciale di cui si invocano i benefici.

DIRITTI DI SEGRETERIA DA ESIGERE (L. 8-6-1962, n. 604)

CERTIFICATI DI QUALUNQUE NATURA ED AUTENTICAZIONI DI FIRME E COPIE	DIRITTI DA ESIGERE
DIRITTI DI SEGRETERIA	
a) Documenti rilasciati in bollo	€0,52
b) Documenti rilasciati in semplice	€0,26
c) Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico:	€5,16
in bollo	per ogni singolo nominativo
in semplice	€2,58
	per ogni singolo nominativo
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ	
Diritto fisso	€5,16
Diritto per smarrimento	€5,16
Diritti di segreteria	€0,26